

REGOLAMENTO (CE) N. 591/2006 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽²⁾ è indicato il quantitativo massimo di formaggio cheddar originario dell'Australia da importare per periodo contingente.
- (2) Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all'attuazione degli accordi conclusi dalla CE in seguito ai negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV.6 del GATT 1994 e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, prevede un quantitativo supplementare di 461 tonnellate di formaggio cheddar originario dell'Australia da assegnare nell'ambito del contingente tariffario annuo di importazione. È pertanto opportuno adeguare il quantitativo di formaggio previsto nell'ambito del contingente n. 09.4521 di cui all'allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001.

- (3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 deve essere modificato di conseguenza.

- (4) Dal momento che il contingente tariffario annuale di cui trattasi si apre il 1° gennaio, è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2006 ed entri in vigore quanto prima possibile.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 la parte relativa al contingente n. 09.4521 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2006 (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1.

ALLEGATO

Numero del contingente	Codice NC	Descrizione	Paese di origine	Contingente annuo da gennaio a dicembre (in t)	Aliquota dei dazi all'importazione (in EUR/100 kg di peso netto)	Regole per la compilazione dei certificati IMA I
«09.4521	ex 0406 90 21	Formaggi cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipedica di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi	Australia	3 711	17,06	Cfr. allegato XI(B)»